



COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

=.=.=.=.=.

N. 29 del 30-05-2016

COPIA

OGGETTO: Modifica dell'art. 6 comma 4 del Regolamento Comunale per la manomissione del suolo pubblico.

L'anno **duemilasedici** ed addì **trenta** del mese di **maggio** alle ore **18:25** in in Villasimius e nella sala delle adunanze, in seduta Pubblica Straordinaria.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei sig.:

Dessi' Gianluca	P	Frau Angelo	P
Pili Daniele	P	Marci Maurizio	P
Cogoni Enrico	P	Garau Luciano	A
D'Alise Alessandro	P	Cadoni Luisella	P
Marini Elena	P	Caredda Mario Maria	P
Lallai Raffaele	P	Gagliardo Giuseppe	P
Fadda Carlo	P		

Presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assiste il Segretario Comunale *Angelo Steri*.

Il Sindaco *Gianluca Dessi'* assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia di Cagliari

Piazza Gramsci 9 - 09049 Villasimius

070.79301 – Fax. 070.792004

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO N. 12 DEL 24/05/2016

OGGETTO: Modifica dell'art. 6 comma 4 del Regolamento Comunale per la manomissione del suolo pubblico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n°28 del 26.06.2008 veniva approvato il “Regolamento Comunale per la manomissione del suolo pubblico”;
- con delibera di Consiglio Comunale n°17 del 16.04.2009 veniva approvata la modifica al “Regolamento Comunale per la manomissione del suolo pubblico”;

VISTO il Dlgs n°259 del 01.08.2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e in particolare l'art. 88 “*Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico*” che al comma 10 cita: “*Salve le disposizioni di cui all'art. 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica, e l'art. 93: “Divieto di imporre altri oneri” comma 1: “Le pubbliche Amministrazioni, Le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”.*”

VISTO l'art. 68 del Dlgs n°70 del 28.05.2012 che sostituisce l'art. 93 del Dlgs n°259/2003;

VISTA la nota ANCI prot. 238 del 09.03.2016 avente ad oggetto: Aggiornamento di carattere normativo nei rapporti tra Comuni ed operatori delle telecomunicazioni, anche in relazione agli interventi in corso di realizzazione per la implementazione della rete a larga banda, nella quale viene precisato che la magistratura amministrativa ha continuato ad affermare il divieto di imporre fidejussioni, garanzie e/o depositi cauzionali in merito al rilascio delle autorizzazioni ai tagli stradali;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 del citato Regolamento Comunale che recita testualmente: “*Omissis. Per gli Enti Pubblici od erogatori di pubblici servizi, il deposito cauzionale relativo ad interventi di ordinaria esecuzione, potrà essere sostituito da una fideiussione bancaria od assicurativa dell'importo che verrà concordato con l'Ufficio Tecnico in base agli interventi effettuati nell'anno precedente. Omissis*”;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.29 del 30-05-2016 Comune di Villasimius

RAVVISATA la necessità di adeguare il regolamento comunale alla normativa relativa al Codice delle comunicazioni elettroniche e in particolare non applicando l'art. 6, nella parte sopraccitata, agli enti pubblici od erogatori di pubblici servizi relativamente l'installazione o la manutenzione di infrastrutture di comunicazione elettronica;

RITENUTO pertanto aggiungere al succitato art. 6 al comma 4, la dicitura: *“Il presente comma non si applica ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche così come definiti all'art. 93 del Dlgs n°259 del 01.08.2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;*

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

- DI MODIFICARE l'art. 6 del Regolamento Comunale per la manomissione del suolo pubblico, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°28 del 26.06.2008 e s.m.i. come di seguito:
 - Il comma 4 è così sostituito: *“ Per gli Enti Pubblici od erogatori di pubblici servizi, il deposito cauzionale relativo ad interventi di ordinaria esecuzione, potrà essere sostituito da una fideiussione bancaria od assicurativa dell'importo che verrà concordato con l'Ufficio Tecnico in base agli interventi effettuati nell'anno precedente”.* *“Il presente comma non si applica ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche così come definiti all'art. 93 del Dlgs n°259 del 01.08.2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;*
- DI STABILIRE che la modifica regolamentare entra in vigore il giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale;
- CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, si propone ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l'esecutività immediata.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI AL TERRITORIO
F.to Ing. Giovanni Barracciu**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 resi da parte del Responsabile del Settore Servizi al Territorio e di Regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario;

Il **Presidente** illustra la proposta deliberativa rappresentando come occorra modificare l'art. 6 del regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico eliminando l'obbligo di richiedere, da parte dell'ufficio tecnico, una fideiussione per le sole società operanti nel settore delle telecomunicazioni. Rammenta come la "Telecom Italia" abbia presentato in passato due ricorsi al TAR Sardegna avverso il Comune di Villasimius per l'annullamento del diniego di altrettante istanze di autorizzazioni ad effettuare tagli stradali poiché non corredate dalla polizza fideiussoria costituita ai sensi del regolamento comunale. Al termine, chiede ai consiglieri di intervenire. Sentiti:

Caredda: domanda se sia intervenuto un aggiornamento normativo con cui viene data la possibilità agli enti pubblici o erogatori di pubblici servizi di sostituire il deposito cauzionale con una fideiussione bancaria o assicurativa.

Presidente: invita il segretario a fornire elementi normativi più puntuali.

Segretario: precisa come il vigente Codice delle comunicazioni elettroniche abbia espressamente vietato di richiedere ai soggetti operanti nel settore specifico qualunque forma di cauzione a titolo di garanzia della correttezza dei lavori da eseguire sul suolo pubblico. A tal fine, la modifica del regolamento comunale risulta doverosa ed indifferibile.

Caredda: prende atto come la modifica regolamentare sia utile a chiarire le posizioni delle parti e tuteli maggiormente il Comune da possibili ulteriori contenziosi.

Gagliardo: sollecita un maggior controllo da parte della polizia municipale sull'osservanza degli obblighi di ripristino delle strade comunali a seguito di tagli e manomissioni in genere.

Ultimati gli interventi, il **Presidente** pone a votazione la proposta, mediante alzata di mano, ottenendo il seguente risultato:

- presenti e votanti 12, favorevoli 12.

UNANIME DELIBERA

1. DI MODIFICARE l'art. 6 del Regolamento Comunale per la manomissione del suolo pubblico, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°28 del 26.06.2008 e s.m.i. come di seguito:

– Il comma 4 è così sostituito: “ *Per gli Enti Pubblici od erogatori di pubblici servizi, il deposito cauzionale relativo ad interventi di ordinaria esecuzione, potrà essere sostituito da una fideiussione bancaria od assicurativa dell'importo che verrà concordato con l'Ufficio Tecnico in base agli interventi effettuati nell'anno precedente*”. “*Il presente comma non si applica ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche così come definiti all'art. 93 del Dlgs n°259 del 01.08.2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”*”;

2. DI STABILIRE che la modifica regolamentare entra in vigore il giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale;

Di dichiarare, con separata votazione palese ed unanime, la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Gianluca Dessi'

Il Segretario Comunale
F.to Angelo Steri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in pubblicazione dal **06-06-2016** al **21-06-2016** per quindici giorni ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/00

Il Segretario Comunale
F.to Angelo Steri

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-05-2016:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Segretario Comunale
F.to Angelo Steri

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li' 06-06-2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO